

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI  
VIGILANZA ARMATA SEDE IAS-CNR DI CAPO GARNITOLA DEL PROGRAMMA  
BIENNALE DEGLI INTERVENTI DEL CNR - CUI: 80054330586201900713  
- CIG: 9478604776 CPV:79714000-2

TRA

L’Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità  
in ambiente marino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di  
seguito indicato “CNR-IAS”) con sede legale in Via della Vasca  
Navale, 79 - 00146 Roma (RM), C.F. 80054330586, P.IVA  
n.02118311006, rappresentato dal Direttore Dott. Marco Trimali,  
domiciliato per la carica presso la sede legale, munito degli  
occorrenti poteri in forza dei provvedimenti del Direttore  
Generale del CNR n. 32/2020 (prot. 0021259 del 20/03/2020) e n.  
39/2020 (prot. 0021890/2020 del 25/03/2020), domicilio digitale  
PEC: [protocollo.ias@pec.cnr.it](mailto:protocollo.ias@pec.cnr.it)

E

L’operatore economico \_\_\_\_\_ (in seguito “Contraente”),  
con sede legale in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e P.IVA  
\_\_\_\_\_, rappresentato ai fine del presente atto dal Sig.  
\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede legale,  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_,  
domicilio digitale PEC: \_\_\_\_\_

PREMESSO CHE:

1) Con provvedimento di decisione di contrattare Prot. CNR-IAS  
n. 0002965/2022 del 05/07/2022, il CNR-IAS ha disposto di indire

una procedura negoziata sotto soglia ex art 63 del D.Lgs. 50/2016

ai sensi dell'Art. 1 C. 2 Lett. B) della Legge 120/2020 e s.m.i.

mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico

della Pubblica Amministrazione da aggiudicarsi con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2) Il Responsabile Unico del Procedimento con atto istruttorio

Prot. CNR-IAS n. \_\_\_\_/2022 del \_\_/\_\_/2022 ha comunicato la

proposta di aggiudicazione in favore del Contraente, per

l'importo contrattuale di € \_\_\_\_,\_\_ oltre IVA.

3) Con provvedimento Prot. CNR-IAS n. \_\_\_\_/2022 del

\_\_/\_\_/2022 il CNR-IAS ha disposto l'aggiudicazione della

fornitura del servizio di cui trattasi in favore del Contraente;

4) Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai

fini della sottoscrizione del presente contratto, e a garanzia

dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto,

secondo le disposizioni di cui all'Art. 103 del Codice, ha

costituito la garanzia definitiva \_\_\_\_ di € \_\_\_\_,\_\_

(euro \_\_\_\_), mediante cauzione/fideiussione agli atti.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1) Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché

non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte

inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati, gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal Contraente.

#### ART. 2 - OGGETTO

1) Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente della seguente attività: Fornitura di un servizio di vigilanza armata della S.S. di Carrù Granitola".

2) La predetta attività dovrà essere prestata con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, negli atti e documenti di gara, nonché nella Offerta del Contraente.

#### ART. 3 - IMPORTO

1) L'importo del contratto è di € \_\_\_\_\_, \_\_ (euro \_\_\_\_\_) oltre I.V.A. ai sensi di legge.

2) L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del Contraente di cui al presente atto.

3) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.

#### ART. 4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

1) Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal

presente contratto e, per quanto compatibili dalle norme del

Codice Civile, da:

- Dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;
- Dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la parte relativa al DUVRI;
- Dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- Dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul S.O. n. 101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;
- Dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge 190/2012.

#### ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE

1) La fornitura dovrà essere svolta nell'arco dei 24 mesi a partire dalla data di redazione del verbale di consegna del servizio;

#### ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1) Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con l'importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate.

2) Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le spese, le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le spese del contratto, le spese di trasporto, di viaggio e di

missione per il personale, senza diritto di rivalsa, nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e delle altre disposizioni in vigore in materia o che potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il Contraente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del presente contratto personale munito di adeguata preparazione tecnico/professionale e, laddove necessario, di impartire un'adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.

### 3) Tracciabilità dei flussi finanziari

3.1) Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

3.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione al CNR-IAS ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli  
obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### ART. 7 - PENALI

1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo  
nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto  
si applica una penale di € \_\_\_\_\_, \_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_)  
corrispondente all'1% (uno per mille) dell'importo contrattuale,  
al netto dell'IVA e dell'eventuale conto relativo alla sicurezza  
sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura  
interferenziale.

2) Il CNR-IAS potrà applicare al Contraente penali sino a  
concorrenza del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.  
Il Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione  
delle penali non preclude il diritto del CNR-IAS a richiedere  
il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

3) La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in  
nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per  
la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo  
di applicazione delle penali.

4) Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo  
all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno  
contestati al Contraente per iscritto.

5) Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie  
deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi  
dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano

accoglibili a giudizio del CNR-IAS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.

6) Le penali verranno regolate dal CNR-IAS, o sui corrispettivi dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dal CNR-IAS. Nel caso in cui il Contraente abbia richiesto l'anticipazione del prezzo si applicano le disposizioni di cui all'art. 35, comma 18 del Codice;

7) Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo contrattuale, il CNR-IAS potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 108, comma 4 del Codice.

#### ART. 11 - SUBAPPALTO

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

a)...

Di conseguenza il Contraente si impegna a depositare presso l'Ente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia.

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, non intende affidare in subappalto nessuna delle prestazioni

oggetto del presente atto.

2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) E' vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice. L'infrazione alla presente clausola comporta la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il diritto del CNR-IAS a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

#### ART. 10 - INNOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI

1) Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lettera d) n. 2) del Codice in caso di innovazione soggettiva, nonché comma 13 del medesimo articolo in caso di cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in essi contenute.

#### ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITA'

1) La fornitura del servizio sarà soggetta a verifica di conformità, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal termine delle attività di cui all'Art. 2 del presente contratto.

2) Durante le operazioni il CNR-IAS potrà effettuare tutte gli accertamenti che riterrà opportuni al fine di verificare la



rispondenza delle attrezzature e dei servizi oggetto di fornitura alle specifiche tecniche indicate negli Atti e nei documenti di gara, nonché alle eventuali migliorie offerte.

3)Le operazioni di verifica di conformità risulteranno da apposito Verbale, sottoscritto anche dal Contraente, se presente alle operazioni.

4)Qualora dagli accertamenti effettuati le attrezzature e i servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2) il Contraente dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale.

5)Decorso il termine di cui al precedente comma 4) il CNR-IAS procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui le attrezzature e i servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2), il CNR-IAS applicherà le penali di cui all'Art. 7 del presente contratto, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione.

6)La verifica di conformità si intende positivamente superata, con l'emissione del Certificato di cui all'Art. 102 del Codice, solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara, nonché delle eventuali migliorie offerte.

7) L'esito positivo della verifica di conformità non esonera il Contraente dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle attività di verifica e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

#### ART. 12 - RESPONSABILITA'

1) Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. In particolare è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, i) al CNR-IAS, ii) al personale dipendente, collaboratore o consulente del CNR-IAS, iii) ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.

#### ART. 13 - RECESSO

1) Fermo restando quanto previsto dall'Art. 109 del Codice, il CNR-IAS potrà recedere dal presente contratto anche nelle seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di pubblico interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto in applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 C.C.

2) La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. Il CNR-IAS in caso di recesso sarà esonerato dalla

corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

#### ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) Fermo quanto disposto dall'art. 108 del Codice, il CNR-IAS ha diritto di risolvere il contratto ex Art. 1456 C.C. tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R. senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- Frode nella esecuzione del contratto;
- Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;
- Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la perfetta esecuzione del contratto;
- Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;
- Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del contratto;

2) In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo completo ed accertata dal CNR-IAS. Il Contraente dovrà in ogni caso risarcire al CNR-IAS qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente medesimo.

3) Rimane ferma la facoltà da parte del CNR-IAS di procedere

d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto l'entità del risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dal CNR-IAS e non potrà essere invocata dal Contraente medesimo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo contrattuale. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, il CNR-IAS procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti.

#### ART. 15 - CONDIZIONE RISOLUTIVA

1)Attesa l'urgenza determinata dal rispetto del cronoprogramma di progetto con conseguente perdita del finanziamento, il presente contratto è sottoscritto, sottoposto a condizione risolutiva dipendente dal rilascio da parte dell'UTG competente della documentazione antimafia liberatoria.

2)La documentazione antimafia ex art. 84 del d.lgs 159/2011 è stata richiesta in data \_\_\_\_\_ (in atti Prot. CNR-IAS N. \_\_\_\_\_/2022);

3)Nel caso in cui l'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva la risoluzione di diritto del contratto sarà comunicata al Contraente tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R.

#### ART. 16 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1) Ai sensi dell'art. 101 del Codice, il Direttore dell'esecuzione del contratto (in seguito "DEC") è individuato dal CNR-IAS nella persona del Dott. Giorgio Tranchida.

2) Il Contraente individua il Sig./Dr. \_\_\_\_\_ quale referente durante la fase di esecuzione del contratto.

#### ART. 17 - FORZA MAGGIORE

1) Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione qualunque evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.

2) Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

3) La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta causa.

#### ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che

i dati personali contenuti nel presente contratto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

#### ART. 19 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1) Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà governata e determinata in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel contratto medesimo.

2) Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Roma.

3) Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.Lgs. 104/2010, si informa che il CNR-IAS fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

#### ART. 20 - SPESE ED ONERI FISCALI

1) Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.

2) Il presente contratto, che consta di \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) pagine è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 Tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972 ed è sottoscritto secondo

le disposizioni di cui all'art. 32, c. 14, del Codice.

3) Il pagamento dell'imposta di bollo dovuta è a totale carico del Contraente che ha provveduto all'assolvimento mediante bonifico bancario sul c/c intestato all'Agenzia delle Entrate presso Banca d'Italia IBAN IT07Y0100003245348008120501.

4) Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della Parte richiedente.

Il Contraente

Il CNR-IAS

Il legale rappresentante

Il Direttore

(Nome e COGNOME)

(Marco Faimali)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente tutti gli articoli del presente contratto.

Il Contraente

Il CNR-IAS

Il legale rappresentante

Il Direttore

(Nome e COGNOME)

(Marco Faimali)